

PRESIDENTE. Seguiva questo emendamento dell'onorevole Bruno :

« Nel 1º comma, dopo le parole : a condizione che siano forniti del titolo di abilitazione, aggiungere : o siano in servizio ininterrotto da oltre dieci anni ».

Ma, poichè l'onorevole Bruno non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Leone aveva proposto il seguente emendamento :

« Dopo il primo comma, aggiungere il comma seguente :

« I professori di agraria delle scuole normali maschili e femminili, in servizio prima della promulgazione della legge 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, aventi diritto allo incarico annuale per effetto dell'articolo 74 del regolamento approvato nel 28 agosto 1906, n. 512, saranno compresi, a partire dal 1º luglio 1914, nel secondo ordine di ruolo della tabella A annessa alla suddetta legge, purchè possano completare il corrispondente orario minimo d'insegnamento, ove occorra, in classi aggiunte dello stesso o di altro Istituto, con le stesse od altre discipline secondo i titoli di cui sono provveduti ».

Vi insiste?

LEONE. Non insisto nel mio emendamento perchè è assorbito nella discussione generale dall'ordine del giorno dell'onorevole Patrizi e dalle risposte e dichiarazioni sullo stesso date dal ministro Daneo. Però, siccome per ciò che riguarda i professori delle scuole di agraria vi è all'ordine del giorno della Camera una proposta di legge di mia iniziativa, che intendo di svolgere prima delle prossime vacanze parlamentari, mi riservo di ritornare sullo stesso argomento in quella occasione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Gasparotto, De Ruggieri, Veroni, Agnelli, Giovanni Amici, Mosti-Trotti.

« Al secondo comma sostituire:

« Coloro che abbiano conseguita l'eleggibilità o l'idoneità in un concorso generale per esami precedente alla presente legge, saranno nominati, subordinatamente alla collocazione delle persone indicate nel precedente comma e all'esistenza delle cattedre vacanti, straordinari per la materia, ecc.

« La decorrenza delle nomine che si faranno in applicazione del comma precedente non potrà essere posteriore al 31 dicembre 1914 ».

L'onorevole Gasparotto ha facoltà di parlare.

GASPAROTTO. Una parola soltanto. Questo emendamento è stato qualificato iniquo da qualche supplente, il quale ha creduto di essere colpito dalla mia proposta. Ma io mi preoccupo, oltre che degli interessi degli insegnanti, degli interessi della scuola ed anche un pochino di coloro che si preparano ad essere insegnanti, i quali pure hanno fatto sentire la loro voce. Se consentiamo che i supplenti e gli straordinari possano non solo coprire le cattedre oggi vacanti, ma anche ipotecare le cattedre future, veniamo a pregiudicare coloro che si preparano a diventare insegnanti.

In ogni modo, poichè nell'ultima parte della proposta della Commissione si è accontentato al mio desiderio, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Giaracà aveva proposto di aggiungere, nel secondo comma, alle parole « per esami », le altre « o per titoli ».

Vi insiste?

GIARACÀ. In sostanza l'emendamento concordato tra Governo e Commissione include l'emendamento che avevo proposto io; però come per coloro che hanno preso parte ai concorsi generali si adopera l'espressione « abbiano conseguito l'idoneità in concorsi generali », avrei desiderato che la stessa espressione fosse stata adoperata per quegli insegnanti che hanno preso parte a concorsi speciali per le sedi di primaria importanza, mentre invece si limita la disposizione « a coloro che nei concorsi speciali sieno stati vincitori o proposti per sedi di minore importanza ».

Vi sono stati, infatti, dei concorsi speciali in occasione dei quali non si è fatta questa designazione di idonei per sedi di minore importanza, ma si è fatta soltanto la classifica. Ciò è avvenuto, per esempio, nel concorso speciale per cattedre di storia del 1912; allora non si è fatta alcuna designazione.

Invece vi sono degli insegnanti i quali hanno preso parte a quel concorso ed hanno riportate delle classificazioni superiori ai sette decimi e che verrebbero a perdere il beneficio di questa disposizione.

Proporrei dunque di adoperare la medesima dizione tanto per coloro che abbiano preso parte ai concorsi generali quanto per coloro che abbiano preso parte ai concorsi speciali ed abbiano conseguita l'idoneità, o anche di sostituire od aggiungere alla di-